

A tutti gli Organismi di certificazione accreditati/accreditandi PRD
Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità
A tutti gli Ispettori del Dipartimento DC

Loro sedi

OGGETTO

Dipartimento Certificazione e Ispezione

Circolare Tecnica DC N° 36/2024- Disposizioni in merito all'applicazione del Regolamento Tecnico RT-31 "PRESCRIZIONI PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI CHE RILASCIANO CERTIFICATI DI CONFORMITÀ A FRONTE DEL SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DEI BIOCOMBUSTIBILI", in rev.04.

Egregi Signori,

il 26 agosto 2024 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il nuovo Decreto Ministeriale "Istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili, della certificazione dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e di quella dei carburanti da carbonio riciclato" che è entrato in vigore il giorno successivo, il 27 agosto, che abroga il Decreto Ministeriale del 14 novembre 2019.

Di seguito si riportano le modalità operative, che dovranno essere adottate dagli Organismi di Certificazione accreditati/accreditandi per la corretta applicazione della revisione 04 del Regolamento Tecnico RT-31 che ha recepito le nuove prescrizioni del decreto sopra citato.

Nuove domande di Accreditamento

Dalla pubblicazione della presente, ACCREDIA accetterà solo domande di accreditamento a fronte della nuova revisione 04 del Regolamento Tecnico RT-31.

OdC già accreditati – gestione della transizione

Tutti gli OdC già accreditati a fronte della revisione 03 del Regolamento Tecnico RT-31, dovranno valutare le modifiche introdotte nella nuova versione del Decreto e nella revisione 04 del RT-31 e recepirle all'interno del proprio sistema.

Al termine delle attività sopra descritte, gli OdC dovranno trasmettere ad ACCREDIA entro il 1° dicembre 2024 un piano di transizione corredato dalle seguenti evidenze:

- analisi delle modifiche introdotte nella nuova versione del decreto e nella rev.04 del Regolamento Tecnico RT-31 e loro recepimento nel proprio sistema di gestione;
- elenco dei documenti aggiornati, inclusa la modulistica, a seguito delle modifiche introdotte. Nel caso di documenti in corso di aggiornamento, si richiede di indicare la data entro la quale tale documentazione sarà revisionata;
- programma di formazione di tutto il personale coinvolto (personale interno, Auditor/Esperti Tecnici e Organo Deliberante) nella gestione del processo di certificazione con l'indicazione delle date in cui verranno erogate le sessioni di formazione;
- Procedura aggiornata per la riqualifica degli Auditor/Esperti Tecnici a fronte della nuova versione del Decreto e del RT-31;
- Procedura aggiornata per il campionamento del rischio, con particolare riferimento alle modifiche introdotte per la valutazione del rischio nel caso di certificazione di gruppo;
- Bozza di comunicazione che sarà inviata agli operatori in merito alle novità introdotte dal nuovo Decreto e la politica definita per la gestione della transizione in linea con le tempistiche previste dal Decreto.

Gli OdC dovranno implementare e completare tutte le azioni definite all'interno del piano di transizione entro il 31.12.2024.

Le evidenze relative all'implementazione di quanto dichiarato nel piano saranno verificate dai Team di Verifica ACCREDIA durante le normali attività di sorveglianza previste per l'anno 2025. ACCREDIA si riserva comunque la facoltà di svolgere eventuali ulteriori approfondimenti, qualora ritenesse il piano di transizione non soddisfacente.

L'OdC sarà autorizzato alla conduzione di audit a fronte della nuova versione del Decreto solo a seguito di delibera positiva della transizione da parte del primo Comitato Settoriale di Accreditamento di competenza utile che procederà ad aggiornare lo scopo di accreditamento.

Tutti i certificati di accreditamento saranno aggiornati entro il 31-12-2024.

L'OdC non potrà emettere nuovi certificati a fronte del nuovo Decreto, sino all'avvenuta delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento Certificazione e Ispezione di aggiornamento dei certificati di accreditamento.

Nuove domande di estensione degli accreditamenti già concessi

Dalla pubblicazione della presente, ACCREDIA accetterà domande di estensione dell'accreditamento solo a fronte della nuova revisione del Regolamento Tecnico RT-31.

Nel caso di Organismi che hanno presentato domanda di estensione per le categorie previste nella revisione 03 del RT-31, prima dell'emissione del nuovo Decreto, si procederà al completamento delle attività solo a seguito della ricezione del piano di transizione che dovrà pervenire prima dell'effettuazione della verifica in accompagnamento prevista. Nel caso in cui

sia già stata svolta la verifica in accompagnamento di estensione per le categorie previste nella revisione 03 del RT-31, prima dell'emissione del nuovo Decreto, si procederà al completamento delle attività solo a seguito della ricezione del piano di transizione.

In entrambi i casi, laddove le azioni definite da piano fossero già state implementate, il CAB dovrà inviare ad ACCREDIA le evidenze di attuazione. In caso contrario verrà richiesto al CAB di indicare almeno il termine fissato per l'implementazione delle stesse.

Per quanto riguarda invece l'estensione alle categorie introdotte con il nuovo Decreto Ministeriale: il CAB dovrà compilare ed inviare ad ACCREDIA i moduli DA-00 e DA-01, corredati dalla documentazione riferita alle nuove categorie (es. qualifiche Ispettori/Esperti Tecnici/Organi Deliberanti, check-list, procedura di valutazione e procedura per il campionamento).

ACCREDIA condurrà un esame documentale della durata di 0,5 gg uomo a carattere oneroso per i CAB. L'esito dell'esame documentale verrà presentato al primo Comitato Settoriale di Accreditamento utile al fine di estendere lo scopo del certificato dell'accREDITamento. Entro sei mesi dall'ottenimento dell'estensione, ACCREDIA condurrà una verifica in accompagnamento sulle nuove categorie della durata minima per ciascuna verifica di 1 giorno uomo a cui andrà aggiunto 1 giorno uomo per l'attività di back office e reportazione e che dovrà essere effettuata su organizzazioni con scopo significativo.

Gli esiti di tali attività saranno poi sottoposti al Comitato Settoriale di AccREDITamento Certificazione e Ispezione alla prima riunione utile.

Gestione transizione per operatori già certificati ed emissioni nuove certificazione

Per gli operatori già certificati, come previsto dal nuovo Decreto, gli stessi dovranno transitare il loro sistema entro il 27.08.2025 e gli Organismi procederanno a verificare durante le attività di sorveglianza e/o rinnovo delle certificazioni la corretta transizione applicata dagli stessi Operatori.

Nei casi di verifiche di chiusura e/o di sorveglianza/rinnovo si potranno applicare le regole definite dal vecchio Decreto Ministeriale e dalla rev. 03 del RT-31 fino al 27.08.2025.

Terminato tale periodo non sarà più possibile condurre verifiche (chiusura/sorveglianza/rinnovo) secondo il vecchio Decreto Ministeriale e rev. 03 del RT-31.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Dott. Emanuele Riva

Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione